

Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR)	Numero 8	Data 24/04/2024	Prot.
-------------------------------	-------------	--------------------	-------



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2024 - APPROVAZIONE PIANO
TARIFFARIO.**

L'anno 2024 addì 24 del mese di Aprile, alle ore 21.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio Comunale - sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione;

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Dott. Giovanni Sgroi	Sindaco	SI
Marianna Elena Patrini	Consigliere_Ass	SI
Claudio Londoni	Consigliere	SI
Monica Assunta Bonazzoli	Consigliere	SI
Valentina Bagnolo	Consigliere_Ass	SI
Carlo Sottocorno	Consigliere	SI
Nicoletta Milanese	Consigliere	SI
Stefano Carioni	Consigliere	SI
Massimiliano Cassani	Consigliere	SI
Elisabetta Rosa Nava	Consigliere	NO
Andrea Vergani	Consigliere	SI
Francesca Mapelli	Consigliere	SI
Marta Andreola	Consigliere	SI

Partecipa il **Vice Segretario Comunale Bellopede Anna**.

Il **Dott. Giovanni Sgroi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Ufficio Proponente: Servizio Tributi

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2024 - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO.

Gli interventi dei Consiglieri sono contenuti nel documento digitale (registrazione audio e video) conservato presso l'Ufficio Segreteria del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Sono presenti l'Assessore esterno al Bilancio Vincenzo Puma e l'Assessore esterno alle risorse territoriali e sostenibilità ambientale Roberto Marazzina.

Illustra il punto in esame, l'assessore esterno Vincenzo Puma, ricollegandosi al punto n. 5 in ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 22:40.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato "A" della suddetta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Rilevato che la Determina n. 2/2021 di ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono n. 3568, a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono n. 335, suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Preso atto che la determinazione delle tariffe tiene conto della ripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche;

Ritenuto di distribuire equamente tra utenze domestiche e non, il tasso medio di aumento tariffario, si è determinata la quota del 69,5% per le utenze domestiche e del 31,5% per le utenze non domestiche;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28/04/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria;

Visto il comma 651, dell'art. 1, della legge succitata, che dispone che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto che l'adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Appurato che la tassa per l'anno 2024 a carico dei contribuenti subirà un aumento medio rispetto alla tassa dell'anno 2023 pari al 39%;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'9,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Dato atto che, a seguito del superamento del limite di crescita anno 2024 e 2025 dei costi efficienti pari all'9,6% , l'Amministrazione Comunale inoltrerà all'ARERA specifica istanza;

Visto il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 MTR-2 redatto ai sensi della Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/r/rif, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28/03/2022 modificato con deliberazione consiliare approvata in data odierna, il quale, per l'anno 2024, espone un costo complessivo di Euro 1.081.245,00 di cui parte variabile pari a € 560.267,00 e parte fissa pari a € 520.978,00 e per l'anno 2025 espone un costo complessivo di Euro 1.109.213, di cui parte variabile pari a € 560.267,00 e parte fissa pari a € 548.946,00

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.Lgs. n. 504, del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Dato atto che, così come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023, all'importo della TARI verranno aggiunte due componenti perequative, di competenza ministeriale, a copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari a € 0,10 per utenza;
- b) copertura agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,5 per utenza;

Atteso che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dal Comune, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dal Comune;

Ritenuto altresì di fissare le scadenze per il pagamento della TARI 2024 in 3 rate di uguale importo, la cui scadenza è fissata come segue: 1° rata 30 giugno 2024 – 2° rata 30 settembre 2024 – 3° rata 30 dicembre 2024; unica rata entro il 30 giugno 2024;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Visto il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare n.33 del 21/12/2023;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo suddetto;

Consiglieri presenti: n.14;

Consiglieri votanti: n.12;

Consiglieri astenuti: n.-;

Voti favorevoli: n.9;

Voti contrari: n.3 (minoranza)

D E L I B E R A

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali;
2. **Di prendere atto** del PEF pluriennale e del PEF 2024 per la determinazione delle tariffe TARI 2024;
3. **Di dare atto** che il PEF 2024 ammonta ad € 1.081.245,00, come meglio specificato in premessa;
4. **Di approvare**, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, di seguito specificate:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
------------------	----------------------------	-----------------------------

1 componente	0,735678	59,458647
2 componenti	0,864422	107,025565
3 componenti	0,965578	136,754889
4 componenti	1,048342	178,375942
5 componenti	1,131105	214,051131
6 o più componenti	1,195477	243,780454

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota Fissa	Quota Variabile
		(€/mq/anno)	(€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5598	0,601390
2	Cinematografi e teatri	0,4199	0,458376
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7138	0,770072
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,0637	1,145941
5	Stabilimenti balneari	0	0
6	Esposizioni, autosaloni	0,4759	0,517049
7	Alberghi con ristorante	1,6795	1,806003
8	Alberghi senza ristorante	1,3296	1,422800
9	Case di cura e riposo	1,3996	1,503475
10	Ospedale	1,4976	1,615318
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,4976	1,609818
12	Banche ed istituti di credito	0,7698	0,825078

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,3856	1,494307
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5536	1,664823
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8398	0,902085
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,5256	1,631820
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,5256	1,640987
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1477	1,239450
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5256	1,640987
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5318	0,573887
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7698	0,825078
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,	7,7958	8,373620
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,7881	7,293685
24	Bar, caffè, pasticceria	5,5424	5,947892
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,8272	3,034452
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,1554	2,310217
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,0351	10,773679
28	Ipermercati di generi misti	2,1834	2,350554
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,8986	5,262161
30	Discoteche, night club	1,4556	1,569481

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno è maggiorata del 100%;

5. **Di fissare** le scadenze per il pagamento della TARI 2024 in 3 rate di uguale importo, la cui scadenza è fissata come segue: 1° rata 30 giugno 2024 – 2° rata 30 settembre 2024 – 3° rata 30 dicembre 2024; unica rata entro il 30 giugno 2024;

6. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere;

Consiglieri presenti: n.14;

Consiglieri votanti: n.12;

Consiglieri astenuti: n.-;

Voti favorevoli: n.9;

Voti contrari: n.3 (minoranza)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo nr. 267/2000.



Pareri

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 17**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2024 - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere, firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente: **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 16/04/2024

Il Responsabile di Settore

Laura Magni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere, firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente: **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 16/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Laura Magni

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. Dott. Giovanni Sgroi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Bellopepe Anna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Giovanni Sgroi in data 02/05/2024
BELLOPEDE ANNA in data 02/05/2024



COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

DELIBERA N. 8 del 24/04/2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2024 - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO.

Questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal 03/05/2024 al 18/05/2024, ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta esecutiva il 13/05/2024, ai sensi dell'art. 134, del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Nunzio Panto'

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

NUNZIO PANTO' in data 20/05/2024